Comune di San Pietro di Cadore Provincia di Belluno

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Assunzione ex articolo 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 dipendente Sacco Sonador Dario del Comune di Comelico Superiore.

L'anno duemilasedici addì Ventinove del mese di Dicembre alle ore 19.30 nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Sigg.:

	Presenti	Assenti	
			PUBBLICAZIONE
			(Art. 124 D.Lgs.267/2000)
1. CASANOVA BORCA Elisabetta	X	Z.	
			NReg. Pubbl.
2. DE BERNARDIN GAINA Ileana	X		
			Il sottoscritto Messo
3. CASANOVA FUGA Ugo	У	ζ	Comunale dichiara che
		9	copia della presente
Totale	3	3 0	deliberazione è stata
			affissa all'Albo Pretorio
*			del Comune per 15 gg.
			04-01-2017
			Lì Firma
-			1
-			Bertola Patrizia

Presiede la Sig.ra CASANOVA BORCA Elisabetta nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Sig. RANZA Dr. Giorgio nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area tecnica attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile dell'Area affari Generali ed economica attesta la regolarità contabile/tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Casanoya Borca Elisabetta

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo S.Pietro di Cadore, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO: Assunzione ex articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004. Dipendente Sacco Sonador Dario del Comune di Complico Superiore.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:" Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti omissis....".

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.06.2016, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto "Approvazione programma triennale del fabbisogni di personale 2016-2018";

DATO ATTO che la suddetta programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018 e paino delle assunzioni per l'anno 2016 ha previsto la sostituzione per turn – over dell'eventuale personale cessato, mediante "assunzioni a tempo determinato o comunque ricorso a forme flessibili di lavoro subordinato solo se l'applicazione delle norme vigenti lo consentirà";

CONSIDERATO CHE questo Comune di San Pietro di Cadore necessita di un supporto nell'ambito della attività dell'Area Affari Generale ed Economica, con particolare riferimento all'ufficio Tributi, in considerazione del collocamento in quiescenza della dipendente Sig.ra Maria Giovanna De Bernardin – Istruttore Amministrativo, Inquadrato nella categoria "C" – posizione economica C5;

DATO ATTO che, pertanto, si intende chiedere al Comune di Complico Superiore di autorizzare il dipendente Sacco Sonador Dario a sottoscrivere con questa amministrazione un contratto, ex art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30.12.2004, della durata di circa 2 mesi, eventualmente prorogabili, con decorrenza da fissarsi immediatamente dopo l'arrivo dell'autorizzazione e per 10 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di appartenenza;

CONSIDERATO che il Comune di San Pietro di Cadore è sottoposto alla disciplina del pareggio di bilancio e, pertanto, allo stesso si applicano i limiti di spesa di personale, a cui deve far riferimento nella programmazione del fabbisogno di personale, dettati dalla seguente normativa:

- articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale prevede, per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, la riduzione della spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, anche alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri

rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ..omissis..";

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 in relazione al quale "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016 ad oggetto "Questione di massima in merito all'applicabilità dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel caso in cui gli Enti utilizzano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di Altre amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale";

RICHIAMATO il seguente principio di diritto enunciato dalla suddetta Sentenza n. 23/SEZAUT/2016: "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

DATO ATTO, conseguentemente, che in forza del succitato principio di diritto, nel caso in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, avvenga, come esposto sopra, al di fuori dei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale presso il Comune di appartenenza e, conseguentemente con oneri aggiuntivi da parte di questo Comune, trova applicazione il limite di spesa previsto dal sopra riportato art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

ACCERTATO CHE detto limite di spesa è rispettato per una prestazione lavorativa da svolgersi per 10 ore settimanali per un periodo massimo di 2 mesi i:

CONSIDERATO CHE ai sensi della vigente normativa le determinazioni in merito all'organizzazione degli uffici e dei servizi e alla gestione del personale sono di competenza dei Responsabili di Servizio;

RITENUTO pertanto di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economica e Responsabile del Servizio Amministrativo la valutazione dell'articolazione dell'orario della sig. Sacco Sonador Dario, tenuto conto delle necessità dell'Ente, nonché la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo parziale previa determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione;

VISTA la legge finanziaria del 23.12.1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi dal 56 al 65, come modificato dall'articolo 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplinano la materia del rapporto di lavoro a tempo parziale;

VISTA la Legge n. 311 del 30.12.2004;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. per le ragioni in premessa evidenziate, di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economica la stipulazione di un contratto di lavoro per il periodo di mesi due e per un numero massimo di 10 ore di servizio settimanale, da svolgersi al di fuori dell'ordinario orario di lavoro presso il Comune di appartenenza, con eventuale proroga da concordare tra le parti in presenza di comprovate ragioni, con il Sig. Sacco Sonador Dario, dipendente del Comune di Complico Superiore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;
- 2. Di DARE ATTO CHE verrà richiesta l'autorizzazione del Comune di Comelico Superiore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001 per l'utilizzo a tempo parziale e determinato del suddetto dipendente nei termini sopra precisati;
- Di DARE ATTO altresì CHE con la stipulazione del contratto sopra indicato vengono rispettati tutti i vincoli in premessa richiamati a carico di questo Comune di San Pietro di Cadore, in materia di assunzioni di personale a tempo determinato e di spesa di personale;
- 4. di DARE ATTO infine CHE:
 - il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità;
 - i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, quelli a tempo parziale verticale, in proporzione alle giornate di lavoro prestate.
- 5. con separata votazione, Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere.



- 6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma del D.Lgs 267/2000.
- 7. di dare atto che il presente provvedimento vine pubblicato nel sito internet comunale amministrazione trasparente , provvedimenti degli organi di indirizzo politico ai sensi del D.lgs 33/13



Letto, approvato e sottoscritto;

/ IL SINDACO
Casanova Borca Elisabetta
I selon we sey

IL SEGRETARIO COMUNALE Ranza Dr. Giorgio
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI I OBBLICAZIONE		
con d uffici	Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente erazione è stata pubblicata all'Albo On-line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi lecorrenza dal Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo o alcun reclamo od opposizione nei confronti della medesima.	
Lì,		
	IL SEGRETARIO COMUNALE Ranza Dr. Giorgio	
	**	
	IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA	
[]	1 - che la presente deliberazione è STATA dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.	
[]	2 - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.	
[]	3 - che la presente deliberazione è stata revocata con delibera n del	
Lì,		

IL SEGRETARIO COMUNALE Ranza Dr. Giorgio